

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER

“Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dott. Luca Vaghi, nella sua qualità di Dirigente dell' Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna, Direzione Generale Presidenza - Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne, ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. C), T.U. del 18/8/2000, n. 267, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con D.G.R. n. XI/6048 del 1 marzo 2022 “V Provvedimento Organizzativo 2022”;

e

Comune di Livigno (SO) (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in 23041 Livigno (SO), Plaza dal Comun, 93, Codice Fiscale 83000850145, rappresentata dal Sindaco Remo Galli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- in data 24/06/2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in Alta Valtellina a Bormio e a Livigno;
- tra i quattro cluster che ospiteranno le diverse competizioni figura la Valtellina che comprende, tra le sedi di gara Livigno, con le sedi Mottolino/Sitas-Tagliede/Carosello 3000 che ospiteranno tutte le gare di freestyle e snowboard;
- con comunicazione in data 18/10/2021, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha indicato l'elenco degli interventi di carattere sportivo funzionali all'organizzazione degli eventi Olimpici e Paralimpici, che comprende l'intervento “Collegamento versanti sciistici” in Comune di Livigno;
- con successiva comunicazione in data 11/01/2022, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha rappresentato le opere ritenute necessarie alla realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 (D.g.r. n. XI/5788 del 21/12/2021 e Decreto 21/01/2022 del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/01/2022), le ulteriori opere già finanziate con risorse private e/o degli enti territoriali che risultano essenziali per lo svolgimento dei giochi e che potrebbero giovare, ove possibile, dei poteri assegnati alla società, anche limitatamente ai fini del monitoraggio dei tempi, della concessione delle autorizzazioni e del coordinamento dei diversi soggetti interessati, e le ulteriori opere previste nei piani dei rispettivi enti territoriali, comunque atte a migliorare le infrastrutture sportive e/o di mobilità e trasporto, a facilitare l'accesso alle aree olimpiche, a garantire un ottimale svolgimento dei giochi e al contempo ad assicurare una adeguata e duratura eredità ai territori interessati;
- con Decreto del 21/01/2022 la Sottosegretaria di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 15/02/2022 n. 348, ha identificato le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e

delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

- con comunicazione in data 20/05/2022 la Società Infrastrutture Milano – Cortina 2020 – 2026 S.p.A., finalizzata all'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 3, comma 2, D.L. 11/03/2020, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 8/05/2020 n. 31 e s.m.i., ha inserito nel Piano degli interventi concernente le opere relative ai Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 il "Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno" stabilendo, ai fini dello svolgimento dei Giochi, il livello di priorità dell'opera come essenziale;

VISTA la L.R. 4/05/2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12 della L.R. 9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24/12/2003, n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e la successiva n. XI/3749 del 30/10/2020, n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022, che hanno aggiornato tali allegati nonché approvato il presente schema di Convenzione;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette Deliberazioni sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

PRESO ATTO che nell'Allegato 1 della D.G.R. XI/6047 del 01/03/2022 gli interventi denominati:

- "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", avente come beneficiario il Comune di Livigno, presenta un costo di 16.000.000,00 ed un finanziamento Piano di 14.151.250,00 Euro;
- "Venues - sedi e impianti olimpici: Realizzazione di nuovo invaso ed allacciamenti per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea di Carosello 3000", avente come beneficiario il Comune di Livigno, presenta un costo di 6.363.000,00 ed un finanziamento Piano di 6.363,00 Euro

PRESO ATTO che con la **D.g.r. n. XI/.....del 27/06/2022** è stato aggiornato l'Allegato 1 della D.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022:

- aumentando l'importo del costo da € 16.000.000,00 a € 19.630.000,00, e del finanziamento Piano da € 14.151.250 a 19.630.000,00, con un incremento di € 5.478.750,00 per l'intervento "Venues – sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno";
- riducendo contestualmente l'importo del finanziamento Piano da € 6.363.000,00 a € 884.250,00, con un decremento di € 5.478.750,00 – nella conferma del costo di 6.363.000,00 - per l'intervento "Venues - sedi ed impianti olimpici: Realizzazione di un

nuovo invaso ed allacciamenti per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea Carosello 3000;

CONSIDERATO infine che le suddette Deliberazioni di Giunta regionale:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;
- stabiliscono che ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;

RILEVATO che la D.G.R. n. XI/4381 del 03/03/2021 prevede per gli interventi di cui all'Allegato 1, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

RILEVATO che la n. XI/6047 del 01/03/2022:

- dispone che entro il 31/03/2022 la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi quest'ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30/06/2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all'esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- precisa che, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la "promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, biviacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita";
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il "sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste" fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta Regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei

- benefici e degli incentivi;
- l'art. 13, comma 13-bis ove stabilisce che le modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'Elenco regionale di cui al comma 4.1, sono definite con decreto del dirigente competente;

VISTO il Decreto n. 11306 del 28/09/2020 "Modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco delle piste destinate agli sport sulla neve, dei dati sulle caratteristiche delle piste e degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, attraverso la piattaforma informatica Osservatorio regionale degli Sport di Montagna (OSM)";

DATO ATTO che con Decreto n. 1408 del 09/02/2021 sono state adottate le determinazioni in ordine ai criteri da adottare ai fini dell'inquadramento nell'ambito degli aiuti di stato, in merito ai finanziamenti ai comuni erogati ai sensi dell'art. 1, comma 10 della l.r. 9 del 4/05/2020 "interventi per la ripresa economica", per la realizzazione di interventi nell'ambito dell'impiantistica sportiva;

VISTA la D.g.r. n. ____ del _____ (di approvazione da parte della Giunta Regionale dello schema di Convenzione);

VISTA la D.c.c. n. ____ del _____ (di approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di Convenzione);

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente convenzione.

Nello specifico:

- Allegato A – Cronoprogramma;
- Allegato B – Quadro Economico;
- Allegato C – Descrizione degli interventi.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e il Comune di Livigno (SO) in ordine all'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno", realizzato sul territorio lombardo, con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

**ART. 3
DESCRIZIONE E FINALITA' DEGLI INTERVENTI**

L'intervento oggetto della presente Convenzione è compreso nello "studio di fattibilità per il collegamento dei versanti nel Comune di Livigno" (dicembre 2021), affidato dal Comune di Livigno, per il tramite di A.P.T. di Livigno S.r.l., allo Studio di Ingegneria Giuppani (Ing. Piergiacomo Giuppani) di Sondrio ed allo Studio Quattro con sede a Chiavenna (SO), ,

unitario delle due tipologie di intervento (funivia/parcheggi) e che suddivide la realizzazione degli stessi per lotti funzionali:

- Lotto 1 (impianto funiviario)
- Lotto 2 (parcheggio intermedio)
- Lotto 3 (parcheggio a valle)

Il lotto 1, oggetto della presente Convenzione, comprende l'esecuzione completa delle strutture impiantistiche e delle relative stazioni di valle, intermedio e di monte della cabinovia Carosello-Freita-Valfin.

Il lotto 2 prevede la realizzazione in corrispondenza della stazione intermedia in località Freita, di un parcheggio interrato, e sarà finanziato interamente dal Comune di Livigno, per un costo complessivo di 8.500.000,00 Euro.

Il Lotto 3 (parcheggio a valle) sarà preso in considerazione come intervento eventuale e successivo.

Relativamente al lotto 1, oggetto della presente Convenzione (CUPB11C22000020006, che comprende anche il Lotto 2), il progetto prevede la realizzazione della Funivia, a collegamento dei versanti sciistici est ed ovest del Comune di Livigno in località Carosello-Freita-Valfin, con la realizzazione dell'impianto Carosello-Freita-Valfin, articolato in due tratte:

- stazione di partenza in prossimità degli impianti Carosello, posta nei pressi della struttura comunale di Plaza Placheda, integrata con un parcheggio interrato di maggiori dimensioni che completa la dotazione dei posti auto nel comparto;
- stazione intermedia in località Freita integrata con un sottostante parcheggio;
- stazione di arrivo in prossimità della seggiovia denominata "Teola – Pianoni bassi" collocata in un ambito dove sono presenti altre strutture dedicate alla pratica dello sci.

L'impianto prevede la realizzazione di due cabinovie a 10 posti con una portata sufficiente a garantire lo spostamento degli utenti tra i due versanti, tenuto conto dello stato attuale degli impianti; si tratta di due tronchi integrati di lunghezza complessiva pari a 2.129 m con una portata oraria massima teorica di 1.800 persone/ora

Il nuovo impianto funiviario di collegamento dei versanti est ed ovest del comprensorio sciistico di Livigno sarà realizzato al fine di organizzare uno spostamento dolce degli sciatori, alternativo all'uso dei trasporti veicolari su gomma, pubblici o privati, da parte di coloro che vogliono usufruire nella medesima giornata degli impianti sciistici presenti su entrambi i versanti. L'utilizzo del nuovo impianto porterà ad una sensibile riduzione di traffico sulla viabilità principale di scorrimento.

Nell'Allegato C è riportata una descrizione dettagliata degli interventi oggetto del contributo regionale.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Livigno (SO) è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento proposto e degli adempimenti successivi per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante). Nel caso di

successiva individuazione da parte del soggetto Beneficiario di un Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento, il Comune di Livigno dovrà previamente comunicare a Regione Lombardia il nuovo soggetto attuatore / stazione appaltante dell'intervento.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La Regione si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C fino a un importo massimo complessivo di 19.630.000,00 Euro inclusi oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Sulla base delle informazioni fornite dal Comune, il contributo concesso al Comune rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di stato in quanto l'intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture sportive, in cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica non residuale e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ed è concesso al Comune in esenzione da notifica, in conformità all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità ed alla percentuale massima di aiuti per le infrastrutture sportive. Con riferimento all'art. 55 del citato Regolamento si evidenzia inoltre che:

- si esclude l'esistenza di un vantaggio economico nei confronti del futuro gestore delle piste da sci e degli impianti di risalita (comma 6), in quanto la concessione per la gestione dell'infrastruttura oggetto del contributo regionale di cui alla presente Convenzione sarà assegnata a un prezzo positivo attraverso una gara aperta e competitiva, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici;
- trova applicazione il paragrafo 10 (investimenti) dell'art. 55 del Regolamento che prevede, per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative, che l'importo dell'aiuto non debba superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento (deficit di finanziamento o "funding gap"). Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

Ai fini della determinazione del "funding gap" verrà adottato il "metodo ex ante", mediante la stima attraverso il Piano Economico Finanziario asseverato con analisi e validazione dei costi e del risultato operativo come presentato dal Comune e verificato da Regione Lombardia, che si potrà avvalere del supporto di Finlombarda.

L'importo del contributo regionale, che comunque non potrà essere superiore a € 19.630.000,00 Euro, sarà destinato esclusivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, e potrà essere determinato solo a seguito di una adeguata valutazione del "funding gap", che rappresenta l'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere. Ai fini della quantificazione del contributo regionale il Beneficiario dovrà trasmettere a Regione la relazione di funding gap.

Il Beneficiario si impegna a:

- realizzare gli interventi di cui all'Allegato C nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sui contratti pubblici;
- garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali

problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;

- svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni, anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, l'individuazione dell'area sciabile attrezzata ed i provvedimenti di autorizzazione all'apprestamento e all'apertura al pubblico delle piste da sci (ex. art. 13, comma 2 e 4, della L.r. 26/2014);
- rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi, sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree o anche attraverso eventuali procedure espropriative per opere di pubblico interesse;
- trasmettere a Regione Lombardia il progetto di fattibilità approvato degli interventi oggetto della presente convenzione;
- trasmettere a Regione Lombardia, entro 90 giorni dell'aggiudicazione della gara pubblica, la citata relazione di "funding gap";
- trasmettere il progetto definitivo degli interventi di cui all'Allegato C (comprensivo di cronoprogramma di dettaglio e quadro economico) predisposto dall'aggiudicatario e sottoposto ad approvazione;
- aggiornare i dati relativi alle piste ed agli impianti di risalita sulla piattaforma informatica Osservatorio degli Sport di Montagna (www.osm.lispa.it).

Impegni generali delle Parti:

Regione e Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento;

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa e, ove non ancora comunicato, il referente comunale titolare dell'utenza per l'aggiornamento della piattaforma informatica Osservatorio degli Sport di Montagna.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C realizzati sul territorio lombardo è riportato nell'Allegato "B" ed ammonta, in via preliminare, ad un importo complessivo di € 19.630.000,00 IVA esente in quanto non applicabile per il territorio di Livigno ai sensi degli articoli 7 ed 8 del D.P.R. 633/1972.

Il contributo di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, pari a un massimo di euro 19.630.000,00, ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità, in conformità all'art. 45 della L.R. 70/1983:

- 2.000.000,00 Euro (circa dieci per cento) nel 2022, alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del Comune;
- 3.926.000,00 Euro (venti per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo) nel 2023, alla approvazione del progetto definitivo, come attestata dal Beneficiario;
- 7.852.000,00 (quaranta per cento) nel 2024 alla consegna dei lavori, come attestata dal beneficiario;
- 3.926.000,00 Euro (venti per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo) nel 2025 alla realizzazione dei lavori per un valore pari al 60 (sessanta) per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo 1.926.000,00 (circa dieci per cento) nel 2025, da richiedere entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

[] Nota: la somma delle percentuali deve essere cento e, nel caso di step già raggiunti al momento della sottoscrizione della Convenzione, le quote possono essere accorpate in base all'effettivo stato di attuazione dell'intervento.*

Qualora il contributo dovuto, che potrà essere determinato in via definitiva solo a seguito di una adeguata valutazione del "funding gap", risulti inferiore a euro 19.630.000,00, lo stesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- anno 2022: euro 2.000.000,00 alla sottoscrizione della presente Convenzione previa approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del comune;
- anno 2023: euro 3.926.000,00 alla approvazione del progetto definitivo da parte del Comune;
- le rimanenti quote riferite agli anni 2023, 2024 e 2025 potranno essere rimodulate in maniera proporzionale rispetto alla quantificazione finale del contributo dovuto, rispettivamente alla consegna dei lavori e a fine lavori, come sopra indicato.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale degli interventi di cui all'Allegato C, unitamente al collaudo o al certificato di regolare esecuzione degli interventi in conformità a quanto prescritto dall'articolo 102 del Codice dei contratti.

Qualora il contributo dovuto, in base al quadro economico finale:

- risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto

alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo;

- risultati superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o incluse, a norma di legge, nel contratto / convenzione per la gestione dell'impianto di risalita, limitatamente ad interventi relativi ad impianti di risalita e piste da sci, innevamenti e bacini. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e tecnici e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa, anche in formato elettronico, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuto;

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- trasmettere a Regione Lombardia, entro 90 giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, un cronoprogramma dettagliato relativamente agli interventi di cui all'Allegato C alla presente convenzione, che dovrà contenere anche tutte le attività necessarie (autorizzazioni, nulla osta, ecc.) per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- trasmettere con cadenza quadrimestrale una relazione inerente allo stato di avanzamento del procedimento e di esecuzione degli interventi;
- verificare periodicamente l'avanzamento degli interventi di cui all'Allegato C, al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e segnalare al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 10
VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11
COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla D.G.R. 3637/2020 e dalla successiva D.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022.

In particolare, il soggetto beneficiario dovrà apporre il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell'opera di cui all'Allegato 4 della D.g.r. n. 6047/2022, secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa di cui all'Allegato 5 della D.g.r. n. 6047/2022 "Linee guida per l'utilizzo del Marchio "il piano lombardia" Da apporre sui cartelli di cantiere E in conclusione dell'opera".

ART. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13
TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI LIVIGNO
Il Sindaco Remo Galli

Allegati:

- "A": CRONOPROGRAMMA
- "B": QUADRO ECONOMICO
- "C": DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento: "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno"

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica	31/07/2022
Approvazione progetto definitivo	30/03/2023
Approvazione progetto esecutivo (eventuale)	30/07/2023
Aggiudicazione appalto	30/11/2023
Consegna lavori	30/02/2024
Ultimazione lavori	30/09/2025
Collaudo tecnico – amministrativo	30/11/2025

QUADRO ECONOMICO*

Denominazione Intervento: "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno"

VOCI	IMPORTI (€)
Lavori a misura e a corpo – base d'asta	16.550.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	600.000,00
Lavori in economia	0
Rilievi, accertamenti e indagini	100.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00
Imprevisti, accordi bonari	459.500,00
Acquisizione aree – indennità provvisorie	300.000,00
Progettazione e D.L. Compresa cassa (non dovuta per ing. e arch.) CSP CSE	1.300.000,00
Incentivi funzioni tecniche – art. 113 D. Lgs. 50/2016: 20% (importo lavori x 2% x 20%) € 66.200,00 80 % (importo lavori x 2% x 30%) € 99.300,00	165.500,00
spese per attività tecniche amministrative	30.000,00
spese per collaudi e attività di verifica progettazione	100.000,00
Pubblicità - ANAC - spese di gara	15.000,00
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0
Totale intervento	19.630.000
Totale Contributo Regione Lombardia	19.630.000
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	-
Totale Contributo Altri soggetti pubblici	-

**il presente quadro economico potrà essere oggetto di revisione / aggiornamento in sede approvazione di progetto definitivo/esecutivo approvato dal Comune di Livigno.*

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Denominazione Intervento: "Venues - sedi e impianti olimpici: Collegamento dei versanti sciistici est ed ovest di Livigno"

DATI PROGETTUALI

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE CHE COSTITUISCONO L'INTERVENTO

Il lotto 1 comprende l'esecuzione completa delle strutture impiantistiche e delle relative stazioni di valle, intermedio e di monte della cabinovia Carosello-Freita-Valfin.

IMPIANTO FUNIVIARIO

Il progetto di collegamento dei versanti sciistici del Comune di Livigno segue la specifica variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2021, con la quale sono state inserite le possibilità di collegamento dei versanti sciistici, la prima di collegamento Mottolino S. Maria Valandrea e la seconda di collegamento Carosello-Freita-Valfin spostato verso la località San Rocco.

L'intervento in progetto riguarda la realizzazione di due funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli, necessarie a collegare i due versanti del comprensorio sciistico di Livigno.

L'impianto funiviario parte in prossimità della stazione di valle della cabinovia "San Rocco – Baite Pel – Lago Salin", esercita dalla società "Carosello 3000", nell'area adiacente alla Plaza Placheda. Prosegue poi attraversando il centro abitato di Livigno, raggiungendo la stazione intermedia posta in località "Freita", immediatamente a monte della strada denominata "Via Freita". La stazione di monte è invece posta sul versante opposto, in prossimità della stazione di arrivo della seggiovia denominata "Teola – Pianoni Bassi", esercita dalla società "Mottolino".

In particolare, la partenza della nuova funivia è posta alla quota d'imbarco di circa 1891,7 m s.l.m., raggiunge la stazione intermedia posta a quota 1866,5 m.s.l.m., mentre l'arrivo a monte è previsto alla quota di sbarco di circa 2360,5 m s.l.m..

Gli impianti in progetto saranno due cabinovie a dieci posti a collegamento temporaneo dei veicoli e determineranno un notevole miglioramento in termini di fruibilità e comfort per gli utenti, consentendo loro di accedere, sci ai piedi, a tutte le piste del comprensorio sciistico di Livigno.

Nel seguito si riporta un riassunto delle principali caratteristiche dei due tronchi dell'impianto in progetto:


Denominazione impianto	I° Tronco "Plaza Placheda – Freita"	II° Tronco "Freita – Pianoni Bassi"
Lato salita	destra	destra
Ubicazione stazione motrice	monte	valle
Ubicazione tenditrice	valle	monte
Ubicazione stazione di rinvio	valle	monte
Quota fune (m s.l.m.) della stazione di valle	1896,20	1871,00

Quota fune (m s.l.m.) della stazione di monte	1871,00	2365,00
Lunghezza orizzontale AV – AM (m)	560,41	1569,86
Dislivello (m)	-25,20	494,00
Lunghezza sviluppata AV – AM (m)	511,35	1656,92
Velocità massima di esercizio (m/s)	6,00	6,00
Portata oraria massima teorica (p/h)	1800	1800
Trasporto verso monte (%)	100	100
Trasporto verso valle (%)	100	100
Numero passeggeri per veicolo	10	10
Numero totale di veicoli	10	28
Tempo di percorrenza	1' 36''	4'35''

STAZIONE DI PLAZA PLACHEDA

La stazione di Plaza Placheda, di tipo tenditrice, è costituita da due steli in calcestruzzo armato che sorreggono un telaio in carpenteria metallica in acciaio, che contiene oltre alla puleggia di rinvio, il sistema di tensionamento costituito dal cilindro idraulico e relativa centralina; essa è prevista completamente carenata con un rivestimento esterno realizzato in lamiera verniciate, su cui sono presenti ampie finestrate, costituite da superfici trasparenti fumé non riflettenti, necessarie a dare luce ai volumi interni di stazione ed a proteggere dagli agenti atmosferici le apparecchiature elettromeccaniche presenti. La stazione è realizzata in modo da presentare spazi laterali liberi da ostacoli, rendendo quindi più agevole e sicuro l'imbarco degli sciatori.

Presso la stazione di Plaza Placheda è prevista la realizzazione di alcuni locali accessori, quali la cabina di comando (dove saranno installate le apparecchiature elettriche di stazione), locali tecnici, nonché il magazzino per il ricovero di tutti i veicoli. E' inoltre prevista la realizzazione di un'autorimessa interrata a servizio degli utenti.



Il fabbricato in questione si sviluppa su più livelli e per la maggior parte è previsto interrato. Esso verrà realizzato interamente in calcestruzzo armato.

Si riporta, a titolo esemplificativo, una fotografia illustrativa di una tipica stazione tenditrice con carenatura.

STAZIONE INTERMEDIA IN VIA FREITA

La stazione intermedia è costituita da steli in calcestruzzo armato che sorreggono il telaio in carpenteria metallica in acciaio, che contiene gli organi motore dei due tronchi dell'impianto, con le relative pulegge per la movimentazione dei due anelli di fune, gli azionamenti di recupero, i freni di servizio e di emergenza. Tutti i controlli e gli organi meccanici di stazione sono facilmente accessibili dalle passerelle.

Per il normale esercizio i due tronchi di cabinovia saranno collegati fra loro con il trasferimento automatico delle cabine da un tronco all'altro; in caso di avaria su di un tronco sarà possibile proseguire l'esercizio con un tronco solo, fino allo svuotamento della linea, senza dover effettuare il soccorso mediante calata a terra di tutti i passeggeri dei due tronchi.

Presso la stazione intermedia è prevista la realizzazione di alcuni locali accessori, quali la cabina di comando (dove saranno installate le apparecchiature elettriche di stazione), locali tecnici vari. E' inoltre prevista la realizzazione di un'autorimessa interrata a servizio degli utenti.

Il fabbricato in questione si sviluppa su più livelli e per la maggior parte è previsto interrato. Esso verrà realizzato interamente in calcestruzzo armato.

STAZIONE DI MONTE

La stazione di monte, di tipo tenditrice, è costituita da due steli in calcestruzzo armato che sorreggono un telaio in carpenteria metallica in acciaio, che contiene oltre alla puleggia di rinvio, il sistema di tensionamento costituito dal cilindro idraulico e relativa centralina; essa è prevista completamente carenata con un rivestimento esterno realizzato in lamiera verniciate, su cui sono presenti ampie finestrate, costituite da superfici trasparenti fumé non riflettenti, necessarie a dare luce ai volumi interni di stazione ed a proteggere dagli agenti atmosferici le apparecchiature elettromeccaniche presenti. La stazione è realizzata in modo da presentare spazi laterali liberi da ostacoli, rendendo quindi più agevole e sicuro l'imbarco degli sciatori.

Presso la stazione di monte è prevista la realizzazione della cabina di comando e di alcuni locali tecnici accessori.



Il fabbricato verrà realizzato interamente in calcestruzzo armato.

I terreni interessati dalle stazioni e dalla linea di risalita, al termine dei lavori verranno sistemati come allo stato originario ed inerbiti a prato.

Si riporta, a titolo esemplificativo, una fotografia illustrativa di una stazione rinvio – fissa analoga a quella in progetto.


2. LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI (TERRITORI COMUNALI INTERESSATI):

Comune di Livigno – Località Carosello/Freita/Gerus

3. LIVELLO PROGETTUALE ESISTENTE:

Studio di fattibilità tecnica ed economica (dicembre 2021)

4. PLANIMETRIE /FOTO AEREE IN SCALA ADEGUATA CON EVIDENZIATO IL TRACCIATO/L'UBICAZIONE DELL'INTERVENTO






Figura 1.1: Tracciato del nuovo impianto in progetto

DATI ECONOMICI – FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 19.630.000,00

Finanziamento del Beneficiario: € 0

Finanziamento del Piano: € 19.630.000,00

Altre fonti di finanziamento (specificare quali): € 0